

# RAEE, COSA È CAMBIATO DALL'AGOSTO 2018

CON IL DECRETO "OPEN SCOPE" TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANO NELLA DIRETTIVA SE NON ESPRESSAMENTE ESCLUSE. NUMEROSI PRODUTTORI SONO RICORSI AL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO PER VALUTARE L'ESCLUSIONE O MENO DEI LORO PRODOTTI. LE DIFFICOLTÀ PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI CITTADINI.

Per la direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici 2012/19/UE, e per il suo recepimento italiano avvenuto con il decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, il 15 agosto 2018 ha segnato il passaggio al cosiddetto "Open scope", un ambito di applicazione più esteso in base al quale tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva se non esplicitamente escluse. Questa innovazione è particolarmente importante se si pensa che sino a quella data l'appartenenza o meno all'ambito di applicazione è stata basata da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) sulla possibilità di riconoscere un proprio prodotto nelle categorie identificate nell'allegato I della direttiva e, più specificatamente, tra quelli ricompresi nell'elenco presente nell'allegato II, per altro non esaustivo. Nei fatti, il legislatore europeo ha sgombrato il campo da ogni fraintendimento nella possibilità di considerare che un prodotto rientri o meno nell'ambito di applicazione, lasciando alla sola verifica tecnologica di rispondenza alla definizione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche» (le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua) e alle esplicite esclusioni il compito di valutare l'appartenenza o meno al mondo delle Aee e quindi a quello dei Raee, una volta che l'apparecchio sia giunto a fine vita. Per tutti i produttori, nell'accezione specifica della normativa, si è aperta una fase di identificazione dell'appartenenza o meno dei propri prodotti all'ambito di applicazione, valutando attentamente



ai previsti criteri di esclusione che però, nei fatti, si applicano a un sottoinsieme molto ridotto di apparecchi/impianti con caratteristiche ben definite.

## Il ruolo del Comitato di vigilanza e controllo

Interi settori produttivi che sino al 15 agosto 2018 avevano considerato i propri prodotti come non rientranti nelle obbligazioni normative della direttiva 2012/19/UE hanno pertanto dovuto valutare attentamente la rispondenza delle proprie Aee e, in alcuni casi, richiedere esplicitamente al Comitato di vigilanza e controllo, l'organismo apicale del sistema Raee, se ai propri prodotti si potessero applicare criteri di esclusione o meno. Ecco quindi che prodotti come cavi, quadri elettrici, stufe e caldaie a pellet, caldaie a gas, automatismi per tende, cartucce per stampanti, toner con elettronica a bordo e molti altri rientrano nell'ambito di applicazione. Per consentire una iscrizione completa al Registro Aee da parte dei produttori

di apparecchi, il Comitato di vigilanza e controllo ha integrato l'elenco di dettaglio degli apparecchi elettrici ed elettronici, ricompresi nell'allegato IV della Direttiva, con alcune voci che potessero essere idonee a identificare i nuovi prodotti rientranti nell'ambito di applicazione. Sono nate quindi le seguenti voci:

- nelle *apparecchiature di grandi dimensioni* (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)
  - 4.16 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni
- nelle *apparecchiature di piccole dimensioni* (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  - 5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitorici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia

nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni

- nelle *piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni* (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) 6.8 agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.

## Il dilemma del “dual use”

È bene ricordare che le previsioni del decreto legislativo 49/2014 hanno recepito l'impostazione della direttiva 2012/19/UE anche per un altro elemento innovativo che fa riferimento ai prodotti cosiddetti “dual use”. Con l'estensione dell'ambito di applicazione, l'elemento innovativo del *dual use* assume una rilevanza ancor maggiore. Il principio si può sintetizzare in questa affermazione: *“qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica che un cittadino può avere a casa è sempre considerata domestica”*.


Questo ha eliminato la difficoltà operativa in cui si potevano trovare alcuni produttori di Aee nel momento in cui, per un medesimo prodotto, avrebbero dovuto distinguere nella dichiarazione annuale al Registro Aee quale porzione di immesso fosse stata dedicata al mercato domestico e quale a quello professionale. La traduzione pratica del principio del *dual use* se da un lato consente di semplificare la dichiarazione dei produttori di Aee, dall'altra apre una problematica per i detentori di un'Aee domestica: si pensi a un personal computer una volta che diventa un Raee. Nei fatti, il produttore di Aee, dichiarando al Registro Aee tutte le Aee di una specifica tipologia come domestiche, ad esempio il nostro personal computer, risponde alle obbligazioni di finanziamento applicando un ecocontributo che copre i costi di gestione dei Raee che si generano nell'anno di immissione sul mercato dell'Aee nuova. L'acquirente dell'Aee si troverà quindi ad avere pagato i costi della gestione del fine vita all'atto dell'acquisto anche se l'apparecchio è acquistato da un soggetto professionale, che all'atto della dismissione di un



**LA DIFFERENZA TRA AEE E RAEE**



**DOVE LO BUTTO?**



**BENEFICI ECONOMICI AMBIENTALI**

Nel sito <https://raccoltarae.it/> le indicazioni per un corretto smaltimento.

analogo bene potrà trovare non poche difficoltà a poter conferire il proprio Raee presso un centro di raccolta comunale. A ciò si aggiunge una problematica collegata alla decespitazione che deve trovare adeguata documentazione per attestare un comportamento corretto da parte del soggetto professionale.

## L'incognita dei raggruppamenti

Da ultimo, è bene ricordare che se l'introduzione delle precedenti sottocategorie consente oggi ai produttori di dichiarare al registro Aee qualsiasi prodotto, per tutti coloro che gestiscono i Raee domestici si è aperto un altro problema che è quello di individuare i raggruppamenti di Raee in cui collocare i nuovi prodotti che rientrano nel novero dei Raee una volta giunti a fine vita.

L'attuale normativa, il Dm 185 del 2007, ha individuato cinque raggruppamenti in cui devono essere suddivisi i Raee una volta effettuata la raccolta presso i centri di raccolta comunali. Purtroppo però dei nuovi prodotti, come caldaie a gas che richiedono il collegamento elettrico per il loro funzionamento, stufe a pellet, alza-persone ecc. non c'era traccia nel Dm, di conseguenza si possono ingenerare difficoltà all'atto del conferimento dei rifiuti, ora Raee, da parte dei cittadini. Il ministero dell'Ambiente ha attivato l'iter di aggiornamento del decreto ministeriale, ma a oggi nulla è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

### Fabrizio Longoni

Direttore generale  
Centro di coordinamento Raee